

Causa Florio e Bassignana c. Italia - Prima sezione - 5 febbraio 2026 (ricorsi 34324/15 e altro)

Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali – Condanna per danno erariale – Condanna penale a confisca per equivalente – Cumulo delle misure patrimoniali – Mancato scomputo delle somme confiscate dalla liquidazione del danno erariale – Violazione dell'art. 1 Prot. 1 – Sussiste.

Viola il diritto di proprietà e alle poste patrimoniali attive (di cui all'art. 1 Prot. 1) il cumulo tra la condanna alla pena accessoria della confisca per equivalente e la condanna in sede erariale, laddove non sia consentito ai responsabili del fatto dannoso defalcare l'ammontare della confisca a quello della condanna contabile.

Fatto. Mario Emanuele, Monica e Salvatore Florio erano stati ritenuti in via definitiva responsabili dei reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa (nell'ambito di un sistema illecito di consulenze rese alla procura della Repubblica di Pinerolo) ed erano, quindi, stati condannati alla pena di giustizia e alla confisca per equivalente di circa 670 mila euro il primo e di circa 190 mila euro la seconda e il terzo (confische integralmente eseguite). Quanto al danno morale patito dallo Stato, il GIP di Milano aveva disposto una provvisoria di 15 euro e rimesso le parti innanzi al giudice civile.

La procura presso la Sezione regionale piemontese della Corte dei conti aveva poi tratto a giudizio i menzionati soggetti per danno erariale e aveva sequestrato i loro beni. In esito al giudizio (che aveva portato alla loro condanna a circa 330 mila euro a testa) il sequestro era stato convertito in pignoramento e – in definitiva – al 25 giugno 2015, i tre condannati avevano versato al tesoro statale circa 425 mila euro a testa (v. nn. 5-24 della sentenza).

A sua volta, Luigi Bassignana – dipendente in pensione della regione Val d'Aosta, con funzioni dirigenziali nel settore della sicurezza idrogeologica – aveva partecipato alle gare d'appalto per i lavori di ripristino territoriale a seguito delle inondazioni che avevano colpito la regione nel 2000. Per tali fatti fu oggetto di un procedimento disciplinare, nonché di uno penale per corruzione (e poi ancora di un procedimento penale in Svizzera per riciclaggio). Ne derivò – anche qui – la confisca per equivalente e un procedimento contabile da parte della Sezione regionale valdostana, che condusse alla condanna erariale per circa 750 mila euro (v. nn. 25-38).

La sentenza in rassegna precisa che in entrambi i casi i ricorrenti avevano, nella procedura nazionale innanzi alla Corte dei conti, chiesto che dalla somma cui erano stati condannati in sede erariale fossero defalcati gli ammontari oggetto di confisca per equivalente.

Vistisi dichiarati inammissibili i ricorsi per cassazione, costoro avanzarono ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 1 Protocollo addizionale 1.

Diritto. La Prima sezione, in composizione plenaria, osserva che – come evidenziato dalla difesa italiana – nel diritto italiano un soggetto responsabile di reato e di danno erariale non può, in via di principio, beneficiare della deduzione dal danno erariale della somma già confiscata in sede penale, giacché processo penale e azione contabile hanno scopi del tutto diversi: l'uno mira a stabilire la responsabilità penale (personale) dell'imputato; l'altro a ristorare il patrimonio pubblico dell'ingiusta lesione (vuoi materiale vuoi all'immagine). Le somme, quindi, sono prelevate dai colpevoli a titoli del tutto distinti. Senza contare che la loro destinazione è diversa: le confische confluiscono nel FUG (Fondo unico giustizia) mentre il ristoro del danno erariale accresce l'entrata dell'ente pubblico che ha subito il danno.

Tuttavia, la Prima sezione osserva che nel caso *Florio* lo stesso GIP che aveva condannato i tre imputati aveva raccomandato che in sede civile non si pervenisse al cumulo, ma che l'eventuale danno fosse ridotto dell'importo della confisca per equivalente. Inoltre, la Cassazione, III sezione civile (sentenza 11 dicembre 2023, n. 34536) aveva stabilito in un caso assimilabile che del risarcimento del danno in sede civile (reclamato da un'amministrazione pubblica contro un soggetto condannato per truffa allo Stato) dovesse tener conto della somma già confiscata in sede penale, onde evitare una duplicazione della condanna risarcitoria. Analogamente si era orientata la Sezione regionale della Corte dei conti del Lazio (v. n. 51-52).

La Corte EDU rammenta che l'interferenza con il diritto di proprietà di cui all'art. 1 Prot. 1 è ben possibile, a patto che sia prevista per legge e che persegua fini legittimi (requisiti entrambi presenti sia nella confisca per equivalente sia nella condanna erariale). Nondimeno, occorre che l'interferenza sia anche proporzionata. Tale proporzione difetta se l'ordinamento nazionale prevede il cumulo indiscriminato.

Pertanto, la Corte EDU (all'unanimità) condanna lo Stato italiano a restituire a Monica e Salvatore Florio l'importo della condanna contabile (circa 190 mila euro), poiché la confisca nei loro confronti era stata eseguita per intero (M.E. Florio non ottiene alcunché, poiché non aveva domandato espressamente l'equa riparazione *ex art. 41 CEDU*). Viceversa, il ricorrente Bassignana – nei confronti del quale la confisca non era stata integralmente eseguita, non ottiene alcunché a titolo materiale poiché nel complesso non ha subito un prelievo superiore alla condanna contabile. Gli viene accordata la somma di 5000 euro per danno morale. Quanto alle spese di giudizio, la Corte EDU concede ai Florio 6000 euro in tutto e a Bassignana circa 5000 euro.

La sentenza è divenuta definitiva il 15 giugno 2026.